

ART. 14 - ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle **seguenti** procedure ~~negoziali che seguono~~, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi dell'art. 2 e del punto 1 dell'art. 5 del CCNL AF, nonché del punto 1 dell'art. 2 del presente contratto.

1. Disciplina generale

1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell'art. 22 del CCNL AF.

1.2 Per l'attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 22 del CCNL AF, almeno 45 giorni prima dell'applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l'attuazione delle flessibilità stesse.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all'attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell'orario settimanale da attuare.

Qualora, invece, non fosse raggiunta una intesa tra le parti, l'Azienda potrà realizzare la flessibilità multiperiodale nei termini fissati al 3° capoverso del punto 1.2 dell'art. 22 del CCNL AF **esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 22 del CCNL AF**, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).

~~In ogni caso, sia in presenza che in assenza di accordo, al termine del periodo di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti la durata settimanale di 38 ore calcolata come media del periodo, saranno considerate lavoro straordinario secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 23 del CCNL AF.~~

1.3 In attuazione del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l'attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Nel caso non venga raggiunta un'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 1.3 dell'art. 22 del CCNL AF.

1.4 In attuazione del punto 1.5 dell'art. 22 del CCNL AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.

1.5 In attuazione del punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell'attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.

Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l'orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della

quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l'adozione dell'orario spezzato.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali territoriali, l'orario spezzato con i limiti minimi e massimi di cui al 2° capoverso del punto 1.7 dell'art. 22 del CCNL AF, ovvero variazioni fino a 30 minuti dell'intervallo non retribuito vigente, fermo restando il limite massimo di 2 ore e 30 minuti dello stesso.

1.6 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell'art. 22 del CCNL AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL AF, l'elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto.

1.7 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l'articolazione dell'orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall'accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3^a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.

In attuazione dell'ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell'art. 22 del CCNL AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l'applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL.

1.8 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL AF e del presente contratto sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 22 CCNL), tutte le modalità di ripartizione dell'orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 22 CCNL AF), le modalità di attuazione dell'orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 22 CCNL AF) e della prestazione unica giornaliera (art. 1.6, lettera d, art. 22 CCNL AF).

Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNL AF e dal presente contratto.

2. *Disciplina particolare per il personale mobile*

2.1 In attuazione del punto 2 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del CCNL AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL stesso.

2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF:

- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.

Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:

- a) *SPI*: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri NI (DPNI);
- b) *SP2*: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
- c) *SP3*: altri servizi effettuati dalla DPNI, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- d) *SM*: servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).

2.3 Ai sensi del punto 2.2 dell'art. 22 del CCNL AF, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività "accessoria" e "complementare", di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 22, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale **almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto potrà essere effettuata una verifica prima della loro introduzione.**

2.4 Riposo settimanale

2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell'art. 22 del CCNL AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno.

2.4.2 **Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell'art. 22 del CCNL AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell'anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell'art. 22 del CCNL AF, a condizione che il riposo settimanale:**

- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore **6.00** della domenica o del lunedì.

2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b, dell'art. 22 del CCNL AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, per il personale mobile delle Divisioni di Trenitalia S.p.A., nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7 del presente contratto.

2.5 Lavoro notturno

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 22 del CCNL AF, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:

- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP1";
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP3";
- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi "SM".

In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 22 del CCNL AF, si conviene che il lavoro notturno del PDM della DC, seppure programmato con i limiti e le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.7.D.5 del citato art. 22, determina l'applicazione delle norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

2.6 Pause

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell'art. 22 del CCNL AF, l'eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, **con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).**

2.7 Sezioni Specifiche

2.7.1 Flessibilità normative

Le flessibilità normative di cui alle Sezioni specifiche sotto riportate, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell'unità produttiva interessata.

2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri veloce di cui al punto 2.7.A dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dello stesso art. 22 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 12 periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

- b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00;
- e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore **e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previsti per il lavoro notturno alla lettera a) dello stesso punto 2.7.A.1.**
- f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
- h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.

2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionale e locale di cui al punto 2.7.B dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
 - n° ~~12~~ **14** periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - ~~n° 14 periodi annui, della durata minima di almeno 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;~~
 - garanzia della fruizione complessiva di ~~3.276~~ **3.400** ore annue di riposo settimanale.

I ~~26~~ 14 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF, **per la base operativa coincide con la sede di lavoro del lavoratore si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto.**
- c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEC4, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi concentrati in due specifiche fasce orarie nel periodo giornaliero 4.00-24.00 in un nastro giornaliero massimo di 12 ore, con durata massima complessiva del periodo di lavoro giornaliero di:
 - 9 ore e 30 minuti, per servizi con modulo di equipaggio MEC2;
 - 8 ore e 30 minuti, per servizi con modulo di equipaggio MEC1 o MEC4;
 - durata della condotta continuativa e della condotta effettiva come stabilita al punto 2.7.B.4 dell'art. 22 del CCNL AF;
- e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, le aziende potranno programmare riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
- Con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della lettera b) dello stesso punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00.
- f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
- g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell'art. 22 del CCNL AF, l'azienda, **con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8**, potrà ~~programmare~~ **concordare** RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.

2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;

- n° 12 periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive ~~comprendenti le giornate di sabato e domenica~~, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio sia diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati:
 - servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti ~~ai sensi del precedente punto 2.7.4~~ **a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.**
- e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell'art. 22 del CCNL, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti.
- f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell'art. 22 del CCNL, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l'inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00.

2.7.5 SM (trasporto merci)

- a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell'art. 22 del CCNL AF ed al presente punto 2.7.5 deve essere in possesso dell'abilitazione al modulo D.
- b) In attuazione del precedente punto 2.4.2, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.D dell'art. 22 del CCNL AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.1 dell'art. 22 del CCNL AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
 - n° 12 periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - n° 12 periodi annui, della durata **minima** di ~~almeno~~ 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
 - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere programmati nel periodo di ferie continuative di cui al punto 2 dell'art. 25 (Ferie) del CCNL AF.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- c) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 22 del CCNL AF, la base operativa è composta dall'insieme degli impianti ferroviari collocati nel raggio di **20 15 km ferroviari** dalla sede di lavoro del lavoratore, nel cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 45 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 22 del CCNL AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00.
- h) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.D.3 ed alla lettera b) del punto 2.7.D.4 dell'art. 22 del CCNL AF potranno essere concordate tra le parti ~~ai sensi del precedente punto 2.7.4~~ **a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.**

2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio

2.8.1 La procedura negoziale ~~di cui è~~ di seguito definita ~~la disciplina~~ in attuazione del 3° capoverso del punto 2.9 dell'art. 22 del CCNL AF, si attiva nelle occasioni di cui al 2° capoverso del medesimo punto 2.9. In applicazione del citato 3° capoverso del punto 2.9 dell'art. 22 del CCNL AF, la programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell'ambito della procedura stessa.

La procedura è articolata in:

- a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
 - b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge:
 - presso la Direzione Regionale competente per la DPR;
 - presso la Divisione, per i singoli prodotti, negli altri casi.
 - c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.
- 2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell'infrastruttura, in precedenza all'attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:

- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all'impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all'avvio della procedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all'ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all'offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all'alinea precedente.

2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l'entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall'azienda per i quali non sia prevista l'adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL AF o dal presente contratto.

Nell'occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l'elaborazione aziendale proponga l'adozione delle flessibilità previste dall'art. 22 del CCNL AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 14, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1.

Nell'occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.

In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale – ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale – entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell'intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.

Qualora, invece, non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l'attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall'azienda senza l'adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.

2.8.4 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l'azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio e degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del personale.